



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 37 DEL 23/03/2017

OGGETTO: APPROVAZIONE ABACO DEGLI ALLESTIMENTI ALLEGATO AL "REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE DI OPERE PRECARIE E FUNZIONALI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE CIBI E BEVANDE" APPROVATO CON D.C.C. N. 50 DEL 21.07.2011

L'anno duemiladiciassette addì ventitre del mese di marzo alle ore 15:30 nella Casa Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale:

TOSONI ANGELO	SINDACO	Presente
DAL FORNO MARCO	ASSESSORE	Presente
OLIOSI LEONARDO	ASSESSORE	Presente
VALBUSA VANIA	ASSESSORE	Presente
ANTONINI ANNA PAOLA	ASSESSORE	Assente
MAZZAFELLI SIMONE	ASSESSORE	Presente

Presenti n. 5

Assenti n. 1

Partecipa all'adunanza il SEGRETARIO GENERALE PERUZZI DR. GIOVANNI.

Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. TOSONI ANGELO che dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 21.07.2011 è stato approvato il *Regolamento per l'installazione di opere precarie e funzionali per lo svolgimento di attività di somministrazione di cibi e bevande*, appositamente predisposto allo scopo di promuovere la ricettività, offrendo l'opportunità di strutturare le attività di pubblico servizio con allestimenti utili alla funzionalità degli esercizi riqualificando nel contempo il decoro dell'ambiente urbano;
- con tale deliberazione è stato demandato alla Giunta Comunale di provvedere all'emanazione, con proprio atto, dei seguenti provvedimenti:
 - un "abaco" contenente gli elementi di indirizzo, le specifiche tecniche e dimensionali e le caratteristiche degli interventi attuabili;
 - una zonizzazione delle tipologie strutturali realizzabili;
- come stabilito dall'art. 15 del Regolamento sopra citato, il medesimo entrerà in vigore trascorsi quindici giorni dalla pubblicazione dell'Abaco, e *"Le strutture e gli elementi di arredo esistenti alla data di approvazione del presente regolamento, dovranno adeguarsi alle prescrizioni contenute nella nuova disciplina autorizzatoria, da richiedersi entro 90 giorni dall'entrata in vigore dello stesso regolamento e dei provvedimenti integrativi della Giunta e comunque allo scadere della concessione/autorizzazione in atto."*;

Dato atto che con determina n. 21/E del 31.12.2013 è stato affidato l'incarico professionale all'arch. Marisa Fantin, di Vicenza per la predisposizione dell'Abaco e delle norme relative alle strutture precarie per pubblici esercizi;

Considerato che si sono svolti molteplici sopralluoghi sul territorio comunale ed incontri con gli Amministratori al fine di delineare e disciplinare le varie categorie di manufatti che sarà possibile impiegare negli allestimenti, definendo in modo specifico caratteri, materiali, colori e regime edilizio eventualmente applicabile sia per le occupazioni di suolo pubblico, sia per le occupazioni di suolo privato per lo svolgimento di attività di somministrazione cibi e bevande visibili da suolo / aree pubbliche;

Ritenuto opportuno che le proposte di plateatici da allestire e realizzare all'interno del perimetro dei centri storici debbano ottenere il preventivo parere favorevole della Giunta e del Comando di Polizia Locale, fermo restando che quest'ultimo si esprimerà in ordine a tutte le occupazioni di suolo pubblico e a quelle di suolo privato che si affacciano su aree pubbliche;

Dato atto che l'Amministrazione sta valutando l'opportunità di adottare una nuova regolamentazione dell'occupazione degli spazi per il mercato settimanale e per le manifestazioni temporanee che si svolgono in Piazza Carlo Alberto e nelle vie del Centro Storico, al fine di contemperare le esigenze dei pubblici esercizi con quelle del commercio su aree pubbliche, e con quelle legate alle manifestazioni autorizzate dal Comune;

Ritenuto, per la motivazione di cui sopra, che la zonizzazione delle strutture realizzabili, in particolare quelle relative a Piazza Carlo Alberto e alle vie ove si svolgono, di norma, il mercato settimanale e le manifestazioni temporanee, debba essere approvata con apposito e separato provvedimento di Giunta una volta che sarà definita la regolamentazione di tali eventi periodici e temporanei, applicando nelle more quanto previsto all'art. 13 dell'Abaco, ovvero che *"in Piazza Carlo Alberto e nelle vie ove si svolgono, di norma, il mercato settimanale e le manifestazioni temporanee, non sono pertanto ammesse pedane, gazebi, pergotende, pergole bioclimatiche, giardini d'inverno e manufatti che non siano facilmente rimovibili in occasione di mercati e manifestazioni."*;

Visto l'Abaco allestimenti predisposto dall'arch. Marisa Fantin trasmesso in data 21.03.2017, che forma parte integrante del presente provvedimento e che costituisce allegato al *Regolamento per l'installazione di opere precarie e funzionali per lo svolgimento di attività di somministrazione di cibi e bevande* approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 21.07.2011;

Ritenuto che tale Abaco sia meritevole di essere approvato, fermo restando che viene demandato a successivo provvedimento della Giunta la zonizzazione delle strutture realizzabili in Piazza Carlo Alberto e nelle vie ove si svolgono, di norma, il mercato settimanale e le manifestazioni temporanee, luoghi dove non saranno pertanto ammesse pedane, gazebi, pergotende, pergole bioclimatiche, giardini d'inverno e manufatti che non siano facilmente rimovibili in occasione di mercati e manifestazioni;

Dato atto che la presente deliberazione non comporta impegni di spesa o variazioni di entrata;

Tutto ciò premesso

Visto il *Regolamento per l'installazione di opere precarie e funzionali per lo svolgimento di attività di somministrazione di cibi e bevande* approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 21.07.2011;

Dato atto che ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n 267, sono stati acquisiti ed allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai competenti Responsabili;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n 267;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) Di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
- 2) Di approvare l'*Abaco allestimenti* trasmesso dal professionista incaricato arch. Fantin in data 21.03.2017, che costituirà allegato al *Regolamento per l'installazione di opere precarie e funzionali per lo svolgimento di attività di somministrazione di cibi e bevande* approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 21.07.2011.
- 3) Di dare atto che tale abaco delinea e disciplina le varie categorie di manufatti che sarà possibile impiegare negli allestimenti, e definisce in modo specifico caratteri, materiali, colori e regime edilizio eventualmente applicabile sia per le occupazioni di suolo pubblico, sia per le occupazioni di suolo privato per lo svolgimento di attività di somministrazione cibi e bevande visibili da suolo / aree pubbliche.
- 4) Di ritenere che le proposte di plateatici da allestire e realizzare all'interno del perimetro dei centri storici debbano ottenere il preventivo parere favorevole della Giunta e del Comando di Polizia Locale, fermo restando che quest'ultimo si esprimerà in ordine a tutte le occupazioni di suolo pubblico e a quelle di suolo privato che si affacciano su aree pubbliche.
- 5) Di demandare a successivo provvedimento della Giunta la zonizzazione delle strutture realizzabili in Piazza Carlo Alberto e nelle vie del Centro Storico, nelle more della adozione di una nuova regolamentazione dell'occupazione degli spazi per il mercato settimanale e per le manifestazioni temporanee che vi si svolgono, al fine di contemperare le esigenze dei pubblici esercizi con quelle del commercio su aree pubbliche, e con quelle legate alle manifestazioni autorizzate dal Comune, stabilendo che in tali spazi pubblici non saranno ammesse pedane, gazebo, pergotende, pergole bioclimatiche, giardini d'inverno e manufatti che non siano facilmente rimovibili in occasione di mercati e manifestazioni.
- 6) Di dare atto che, come stabilito dall'art. 15 del *Regolamento per l'installazione di opere precarie e funzionali per lo svolgimento di attività di somministrazione di cibi e bevande* approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 21.07.2011, il medesimo entrerà in vigore trascorsi quindici giorni dalla pubblicazione della presente delibera di approvazione dell'*Abaco allestimenti*.
- 7) Di dare atto che, ai sensi del sopra citato art. 15 del *Regolamento*, entro 90 giorni dall'entrata in vigore di tale regolamento e dei provvedimenti integrativi della Giunta, e comunque allo scadere della concessione/autorizzazione in atto, le strutture e gli elementi di arredo esistenti dovranno adeguarsi alle prescrizioni contenute nella nuova disciplina autorizzatoria.
- 8) Di trasmettere la presente deliberazione agli uffici comunali interessati, ovvero:
 - Edilizia Privata;
 - Commercio;
 - Tributi;
 - Polizia Locale.

Inoltre con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005.

IL SINDACO
TOSONI ANGELO

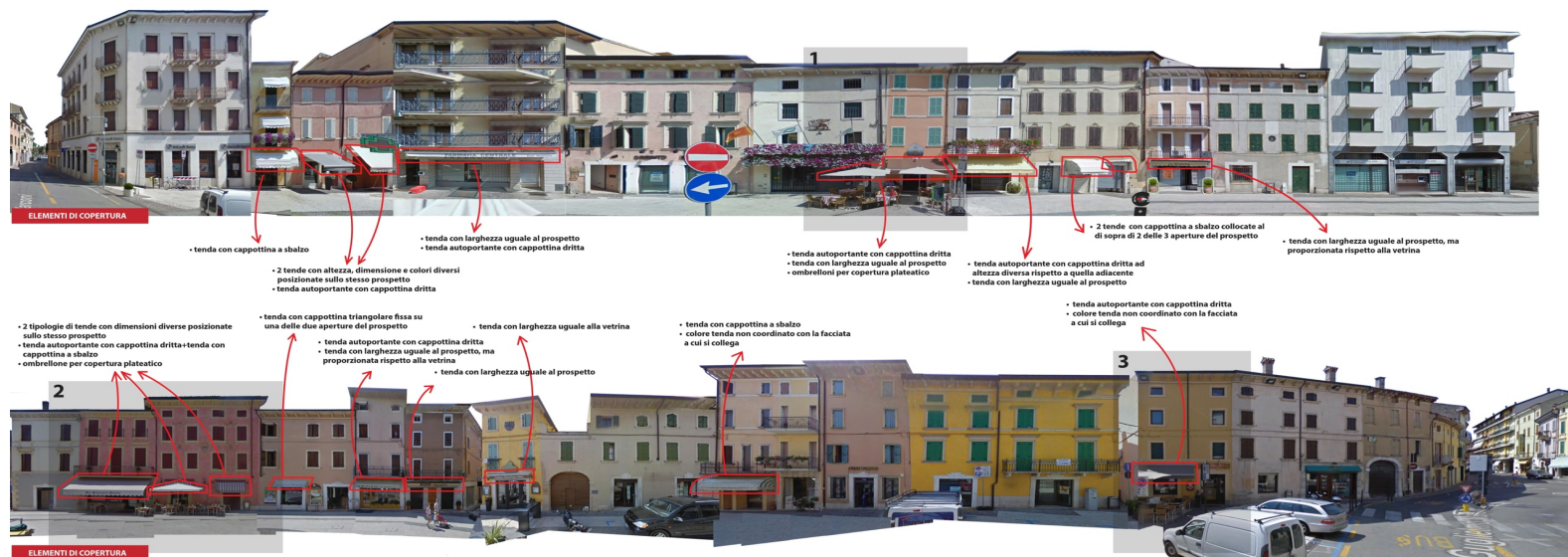
IL SEGRETARIO GENERALE
PERUZZI DR. GIOVANNI



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO (VERONA)

ABACO ALLESTIMENTI ALLEGATO AL "REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE DI OPERE PRECARIE E FUNZIONALI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE CIBI E BEVANDE" APPROVATO CON D.C.C. N.50 DEL 21 LUGLIO 2011

MARZO 2017



ARCHISTUDIO DI MARISA FANTIN E IRENE PANGRAZI ARCHITETTI, CONTRA' VALMERLARA 23 – VICENZA, TEL 0444 240760

SOMMARIO

PREMESSA.....	3
NORME.....	13
1. <u>OGGETTO</u>	13
2. <u>PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE</u>	14
3. <u>ELEMENTI DI ARREDO</u>	14
4. <u>COPERTURE</u>	17
5. <u>DELIMITAZIONI LATERALI</u>	22
6. <u>DELIMITAZIONI ORIZZONTALI</u>	25
7. <u>GAZEBO E GIARDINI D'INVERNO</u>	26
8. <u>INSEGNE E MEZZI PUBBLICITARI</u>	28
9. <u>RISCALDATORI</u>	34
10. <u>ILLUMINAZIONE ESTERNA</u>	36
11. <u>ELEMENTI COMPLEMENTARI</u>	36
12. <u>OCCUPAZIONE DEL SUOLO IN PIAZZA CARLO ALBERTO E DELL'AREA DEL MERCATO SETTIMANALE / MANIFESTAZIONI</u>	37
13. <u>DISPOSIZIONI FINALI</u>	37

PREMESSA

Il presente Abaco integra il Regolamento approvato con Delibera del Consiglio Comunale n°59 del 21 luglio 2011.

Il Consiglio Comunale ha delegato la Giunta Comunale a completare quanto stabilito dalla norma con un "abaco contenente gli elementi di indirizzo, le specifiche tecniche e dimensionali e le caratteristiche degli interventi attuabili" oltre a "una zonizzazione delle tipologie strutturali realizzabili".

Per consentire la definizione di tali elementi è stata effettuata nel luglio 2014 una ricognizione fotografica degli esercizi commerciali del Comune di Valeggio sul Mincio in modo da mettere a fuoco le relazioni con lo spazio esterno, sia pubblico che privato.

Dall'analisi si possono trarre alcune situazioni tipo di occupazione dello spazio pubblico e di quello privato che possono contribuire alla formazione dell'abaco.

LE ZONE PEDONALI O A BASSA FREQUENTAZIONE DI AUTO

Lo spazio pubblico storico pone tematiche legate alla qualità degli edifici e delle pavimentazioni e alla omogeneità percettiva. Negli spazi storici il problema della protezione dal traffico è relativo, mentre è importante che la disposizione degli elementi non comprometta la percezione dello spazio e sia adeguata al disegno della pavimentazione. Inoltre la piazza consente di percepire nell'insieme gli elementi di arredo, è quindi opportuno che siano coordinati nelle forme e nei colori.





GLI SPAZI LUNGO STRADE

Lungo strada diventa a volte necessario creare le delimitazioni che impediscano alle auto di sostare in area di plateatico e che diano un senso di protezione a chi lo utilizza. Inoltre le attività scelgono di segnalare la propria presenza con insegne ed elementi di arredo più visibili rispetto agli spazi pedonali perché devono essere percepite anche da chi passa in auto e anche verso sera. Questo problema è meno rilevante per gli esercizi che si trovano negli spazi pedonali.





GLI SPAZI PRIVATI

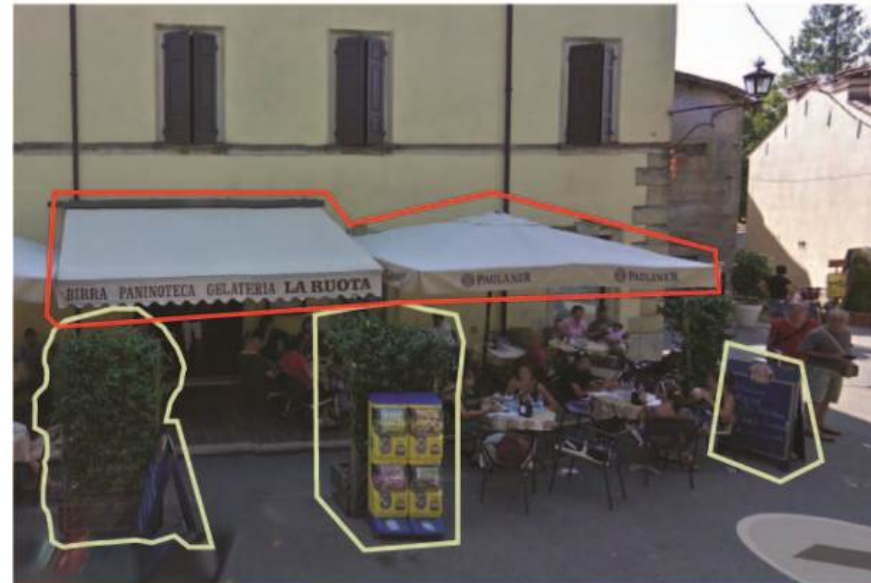
Normalmente si tratta di occupazioni di spazi che sono recintati rispetto alla strada o comunque ben delimitati. In questi casi spesso vengono utilizzate strutture fisse realizzate con materiali analoghi all'edificio di pertinenza, quindi difficilmente removibili e destinate a rimanere durante tutto l'arco dell'anno. Si configurano come veri e propri ampliamenti dell'attività commerciale.





TENDE e PANNELLI

Pur essendo materiali leggeri o trasparenti, le tende e i pannelli sono tra gli elementi più visibili sia rispetto all'edificio che allo spazio pubblico. Svolgono la duplice funzione di delimitazione dello spazio, di protezione e ombreggiamento. Qui si pone il tema di regolamentare le forme, le dimensioni con riferimento alla facciata del fabbricato, i colori.





INSEGNE

Costituiscono un elemento figurativo e comunicativo importante. Le tipologie presenti nei centri urbani consolidati sono varie e spesso richiamano lo stile della tradizione. Nella gran parte dei casi sono di piccole dimensioni, adatte agli edifici che le supportano e quindi bene inserite nel contesto.



NORME

1. OGGETTO

Il presente ABACO costituisce una integrazione al "Regolamento per l'installazione di opere precarie e funzionali per lo svolgimento di attività di somministrazione di cibi e bevande" approvato con D.C.C. 50/2011. Tale Regolamento prevedeva tra le finalità l'emanazione di un abaco contenente gli elementi di indirizzo, le specifiche tecniche e dimensioni e le caratteristiche degli interventi attuabili.

Farà seguito una tavola della zonizzazione relativa alla Piazza Carlo Alberto e alle vie ove di norma si svolgono il mercato settimanale e le manifestazioni temporanee, che verrà approvata con apposito provvedimento di Giunta, una volta che sarà definita la regolamentazione di tali eventi periodici e temporanei. Nelle more si applica quanto previsto dall'art. 13 del presente abaco.

Il presente abaco definisce in modo specifico caratteri, materiali e colori dei seguenti elementi:

- Elementi di arredo
- Coperture
- Delimitazioni laterali
- Delimitazioni orizzontali
- Gazebo e giardini d'inverno
- Insegne
- Riscaldatori
- Illuminazione
- Elementi complementari

Il presente abaco si applica sia per le occupazioni di suolo pubblico, sia alle occupazioni di suolo privato con strutture funzionali per lo svolgimento di attività di somministrazione di cibi e bevande visibili da suolo/aree pubbliche. Le occupazioni di suolo pubblico devono essere realizzate in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e devono risultare accessibili ai soggetti diversamente abili.

Le modalità di presentazione delle richieste sono descritte nell'art. 12 del Regolamento sopra citato nel rispetto, comunque, delle normative edilizie vigenti al momento della richiesta medesima.

Tutte le proposte di plateatici da realizzare all'interno del perimetro dei centri storici sono sottoposte a parere preventivo della Giunta.

Tutte le proposte di occupazione di suolo pubblico dovranno ottenere il parere favorevole del Comando di Polizia Locale.

Allegata alla richiesta di occupazione di suolo pubblico, di qualsiasi genere esso sia e in qualsiasi luogo venga proposta, dovrà essere allegata apposita planimetria che dimostri l'esistenza di idonei percorsi pedonali. Tale planimetria costituirà elemento di valutazione per l'ammissibilità della richiesta. Laddove il plateatico interrompa i percorsi, dovrà essere individuato e segnalato il percorso alternativo che consenta ai pedoni di transitare in sicurezza.

2. PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE

L'occupazione dello spazio pubblico deve tenere conto, oltre che di quanto prescritto nel Regolamento di cui all'1, anche delle seguenti prescrizioni:

- il disegno dell'area destinata a somministrazione di alimenti e bevande all'aperto nel caso di occupazione delle piazze storiche e delle relative strade di accesso deve tenere conto, oltre che della funzionalità degli spazi, anche del disegno della pavimentazione trovando soluzioni coerenti geometricamente con questo;
- le opere precarie di cui al Regolamento potranno anche derogare dalla distanza dalle strade. Tale necessità di deroga dovrà essere esplicitata nel progetto e verrà valutata di volta in volta tenendo conto della sicurezza stradale e della coerenza con il contesto. In ogni caso il progetto, da sottoporre a parere preventivo della Giunta Comunale, dovrà avere parere favorevole di tutti gli enti e uffici competenti: Ufficio Tecnico Comunale, Comando di Polizia Municipale e, se necessaria, dovrà conseguire l'autorizzazione paesaggistica;
- nel caso di occupazioni di suolo pubblico con manufatti mobili, gli elementi di arredo dovranno essere ritirati nelle stagioni in cui non sono utilizzabili. Negli orari di chiusura dei locali gli arredi dovranno essere ritirati all'interno dei locali. Qualora ciò non fosse possibile dovranno essere comunque sistemati con ordine nei pressi dell'attività di riferimento. Gli elementi complementari (listini, cartelli informativi, menù ecc.) in ogni caso dovranno essere ritirati all'interno dei locali;
- le aree concesse come plateatici e oggetto dell'occupazione dovranno essere lasciate libere da ogni manufatto e arredo in occasione del mercato settimanale del sabato e in occasione delle manifestazioni autorizzate dall'Amministrazione comunale a partire dalla sera antecedente la posa degli allestimenti e fino al termine di tutte le operazioni di sgombero, pulizia e ripristino delle aree occupate;
- in ogni caso le occupazioni dello spazio pubblico non dovranno compromettere la funzionalità degli spazi, dei percorsi pedonali e dei posti auto se non esplicitamente autorizzati;
- nel caso di occupazioni già esistenti e regolarmente autorizzate, queste sono ammesse anche se in contrasto con le presenti norme. In caso di modifica sostanziale dovranno essere adeguate a quanto prescritto.

3. ELEMENTI DI ARREDO

Si tratta di elementi indispensabili per il funzionamento di ogni occupazione di suolo pubblico che per definizione è un insieme armonico di tali arredi al fine di consentire momenti di relax all'aperto consumando quanto i pubblici esercizi possono offrire. Nel presupposto che tutto quanto viene inserito nello scenario di percezione comune debba, oltre che espletare le funzioni richieste che lo hanno motivato,

contribuire anche alla qualità dell'immagine complessiva, i sopracitati arredi mobili devono essere scelti con cura in modo da risultare gradevoli ed ordinati. Occorre pertanto che nel progetto vengano puntualmente illustrate le tipologie di arredi che si intendono utilizzare, anche con opportuna documentazione fotografica o depliant.

Sono elementi di arredo:

- Tavoli
- Sedute
- Fioriere

art. 3.1 TAVOLI

I tavoli saranno di forma quadrata o tonda di semplice lavorazione e senza eccessive decorazioni; i materiali dovranno coordinarsi con quelli delle sedie (acciaio satinato elettrolucidato o verniciato, alluminio o ferro verniciato, legno o midollino, ghisa con piani in pietra); sono di di norma esclusi i tavolini in materiale plastico: potranno eventualmente essere valutati positivamente anche arredi in materiali diversi da quelli ammessi, purché particolarmente curati nelle finiture e nel design.

art. 3.2 SEDUTE

Gli elementi di seduta dovranno essere di struttura semplice e realizzate con materiale pregiato, preferibilmente acciaio satinato elettrolucidato o verniciato, alluminio, ferro verniciato, legno, midollino o simile; è vietato di norma l'uso di sedie in materiale plastico. potranno eventualmente essere valutati positivamente anche arredi in materiali diversi da quelli ammessi, purché particolarmente curati nelle finiture e nel design.

art. 3.3 FIORIERE

L'uso di fioriere è consentito a corredo di ingressi o vetrine di esercizi commerciali e direzionali. Non è consentito a delimitazione di plateatici ad esclusione delle fioriere collocate sulle eventuali transenne di delimitazione e/o protezione.

I contenitori dovranno essere di forma quadrata / rettangolare, di dimensioni massime 50/60 cm x 100/150 cm con altezza massima di cm 120.

Sono ammessi anche altri tipi di fioriere, per esempio a forma tronco-conica o tronco-piramidale, purché particolarmente curate nelle finiture, nel colore e nel design.

Sono vietate le fioriere in graniglia o legno naturale (sarà ammesso solamente legno trattato da esterno). Forme e dimensioni dovranno essere coerenti tra loro evitando l'accostamento di elementi diversi non coordinati. Le essenze devono essere attentamente individuate e correttamente accudite. La posa delle fioriere dovrà garantire il passaggio dei pedoni in sicurezza.

Si riportano di seguito alcune immagini a puro scopo esemplificativo.



4. COPERTURE

Le modalità di copertura e di protezione degli spazi adibiti a occupazione di suolo pubblico e di quelli privati visibili da aree pubbliche costituiscono gli elementi di maggior impatto visivo e pertanto sono oggetto di particolare attenzione dal punto di vista tecnico ambientale. Dunque non tutte le tipologie di copertura e di riparo esistenti sul mercato sono ritenute idonee alla collocazione nel territorio cittadino.

Sono da rispettare i seguenti criteri generali:

- Coperture in tessuto: devono essere usati materiali non lucidi, rigorosamente in tinta unita i cui colori risultino in sintonia con l'assetto cromatico degli edifici adiacenti o a cui sono addossati. Potranno essere valutate favorevolmente tende che siano coordinate con la cromia del prospetto sul quale verranno installate. In ogni caso al momento della presentazione della richiesta è necessario fornire un campione qualora il materiale utilizzato sia diverso dalla tela chiara naturale.
- I colori utilizzati dovranno essere uguali o coordinati anche nel caso di utilizzo di sistemi di copertura diversi o con diverse dimensioni.

Nella scelta delle coperture quando si tratti di più elementi deve essere adottato un criterio di coerenze e di rispetto della tipologia. E' preferibile utilizzare un'unica tipologia di copertura, un'unica forma e colore. Qualora ciò non sia possibile potranno essere valutate scelte diverse; non è comunque ammesso utilizzare forme, materiali e colori non coerenti tra loro.

Sono coperture:

- Ombrelloni;
- Tende agganciate alla facciata;
- Tende con guide fisse o con montanti di appoggio al suolo, pergotende e pergole bioclimatiche;
- Tende a doppia falda;
- Vele e altre coperture innovative.

art. 4.1 OMBRELLONI



Di forma quadrata delle dimensioni massime di 4mx4m, disposti singolarmente o in serie. Per il semplice e lineare aspetto formale e per la provvisorietà della presenza, l'impiego degli ombrelloni è consentito in tutto il territorio urbano.

La tipologia più adatta è caratterizzata da una struttura in legno con basamento in pietra locale (Prun, Lessinia, Nembro), ferro verniciato o acciaio e copertura in telo di colore chiaro in doppio cotone impermeabilizzato. L'altezza massima consentita è di 2,50 metri. Tutti i basamenti dovranno avere spigoli arrotondati ed essere ben visibili in modo da non creare situazioni di pericolo. I basamenti in metallo dovranno essere garantiti con trattamento antiruggine. Sono esclusi i basamenti in graniglia.

La finitura perimetrale del telo dovrà essere lineare. Sono pertanto vietate finiture sagomate e frange.

Per le piazze storiche la copertura dovrà essere in telo tinta unita di colore avorio (RAL 1000/1001/1002). Al di fuori di tali ambiti gli ombrelloni potranno avere telo di colorazione come da tabella che segue, purché in tinta unita.

È vietata l'apposizione di scritte, immagini, loghi sui teli degli ombrelloni. L'installazione non richiede titoli edilizi e/o autorizzazione paesaggistica.

			avorio RAL 1000/1001/1002	colore avorio (RAL 1000/1001/1002). Al di fuori di tali ambiti gli ombrelloni potranno avere telo di colorazione come da tabella che segue, purché in tinta unita. È vietata l'apposizione di scritte, immagini, loghi sui teli degli ombrelloni. L'installazione non richiede titoli edilizi e/o autorizzazione paesaggistica.		
			bordeaux RAL 3013/3016/3031			verde RAL 6001/6002/6010

art. 4.2 TENDE AGGANCIATE ALLA FACCIATA

Costituite da uno o più teli retraibili, semplicemente agganciati alla facciata, privi di punti d'appoggio al suolo, consentono un tipo tradizionale di protezione dello spazio prospiciente l'edificio che ospita l'attività. Il punto di aggancio dovrà essere posizionato all'interno o in allineamento con le aperture e, qualora esistano, delle cornici. La posizione di tali tendaggi rispetto al fronte edilizio dovrà attenersi a criteri di armonia e semplicità e dovrà rispettare gli allineamenti con gli elementi architettonici delle facciate (poggioli, finestre ecc.). Il colore dei teli dovrà rapportarsi in modo armonico con i colori presenti nel contesto e in particolar modo con il fronte edilizio a cui si collega. E dovrà essere coordinato con eventuali altri elementi di arredo presenti sia nello stesso spazio di pertinenza che in quelli adiacenti.

Per questa tipologia di copertura non sono ammessi teli o mantovane laterali anche se al di sopra dei 2,00 metri dal piano di calpestio. Non è consentito l'abbassamento verticale del telo al di sotto di m.2,20 dal piano di calpestio.

Le cappottine sono ammesse limitatamente a protezione delle forature.

Nei palazzi storici e in presenza di elementi architettonici di pregio, le tende dovranno garantire la leggibilità delle partiture di facciata e degli elementi compositivi.

Eventuali scritte o loghi dovranno essere sobri e di modeste dimensioni.

L'installazione di tende è soggetta a nulla osta, ai sensi del vigente Regolamento edilizio. Qualora l'installazione interessi edificio in ambito sottoposto a tutela paesaggistica, è necessario l'ottenimento della prescritta Autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 42/2004.



art. 4.3 TENDE CON GUIDE FISSE O CON MONTANTI DI APPOGGIO AL SUOLO, PERGOTENDE E PERGOLE BIOCLIMATICHE



In generale sono ammesse al di fuori dei centri storici. Potranno eventualmente essere valutate positivamente, anche nel centro storico, soluzioni particolarmente curate nelle finiture e nel design e/o che riqualifichino installazioni preesistenti così da migliorare complessivamente la qualità del contesto nel quale sono inserite, sempre previo parere favorevole della Giunta e degli uffici comunali coinvolti nel procedimento.

La tipologia è costituita da una o più tende a falda inclinata scorrevoli entro guide fisse agganciate alla facciata e appoggiate a montanti perimetrali, e dovranno sempre essere connotati da struttura leggera e idonea ad armonizzarsi al prospetto a cui aderiscono e al contesto nel quale sono inserite. La posizione dei tendaggi e delle strutture rispetto al fronte edilizio dovrà attenersi a criteri di armonia e semplicità.

Il colore delle strutture e dei teli dovranno rapportarsi in modo armonico con i colori presenti nel contesto e in particolar modo con il fronte edilizio a cui si collegano. Pertanto le cromie dei tendaggi dovranno essere preferibilmente scelte tra quelle già indicate al paragrafo degli ombrelloni o essere coordinate con i colori delle facciate, purché neutre e poco vistose. I manufatti dovranno altresì essere coordinati con eventuali altri elementi di arredo presenti sia nello stesso spazio di pertinenza che in quelli adiacenti.

L'inclinazione delle falde deve risultare tale da inserirsi correttamente nel contesto. Nel caso in cui le guide di scorrimento dei teli proseguano con la medesima sezione nei montanti d'appoggio deve esser previsto un fermo, ad una altezza di 2,20 m dal piano di calpestio, atto ad impedire l'abbassamento dei teli stessi. Per questa tipologia di copertura non sono ammessi teli o mantovane laterali anche se al di sopra dei 2,00 metri dal piano di calpestio.

In luogo delle tende scorrevoli, potrà a richiesta essere valutata la possibilità di utilizzare copertura a lamelle metalliche orientabili e scorrevoli, del medesimo materiale e cromia della struttura di sostegno (pergole bioclimatiche).

Nel caso di presenza di pedane queste dovranno essere realizzate come da successivo art. 6.

L'installazione di tende con guide fisse, pergotende (e, per analogia, pergole bioclimatiche) è considerata attività edilizia libera dalla recente giurisprudenza (Consiglio di Stato, n. 306/2017 del 25.01.2017), in quanto elemneti di arredo delle aree pretinenziali degli edifici, purché le coperture siano scorrevoli e non fisse, e le strutture risultino aperte sui tre lati non addossati all'edificio. Qualora l'installazione avvenga in ambito sottoposto a tutela paesaggistica, è necessario l'ottenimento della prescritta Autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 42/2004.

art. 4.4 TENDA A DOPPIA FALDA

Si presenta con struttura centrale in modo da costituire una sorta di doppia tenda agganciata o meno alla facciata.

Trattandosi di un elemento figurativo piuttosto invasivo è ammessa solo su aree private. Il tipo di tessuto di copertura deve risultare coordinato alle tende da sole del locale se presenti.

Valgono inoltre le indicazioni contenute al precedente articolo 4.3, con esclusione della possibilità di realizzare coperture a lamelle metalliche orientabili e scorrevoli.



art. 4.5 VELE E ALTRE COPERTURE INNOVATIVE



Altre soluzioni di strutture e coperture diverse dalle precedenti, appositamente progettate o a carattere innovativo per forma e materiali, a elemento singolo o per aggregazione di moduli base, potranno essere ammesse previo parere favorevole della Giunta Comunale e degli uffici competenti che ne verificheranno la correttezza del disegno e dell'inserimento nel contesto.

5. DELIMITAZIONI LATERALI

L'area di suolo pubblico occupata dalle strutture di cui al presente Abaco deve generalmente risultare chiaramente riconoscibile.

Nelle piazze e nelle aree pedonali la delimitazione perimetrale non dovrà generalmente essere collocata. Potranno comunque essere accettate soluzioni non invasive di volta in volta valutate a seconda delle caratteristiche dell'ambiente. Sono invece ammesse in caso di prospicienza con strade a traffico sostenuto o nei casi di accertata pericolosità dovuta alla co-presenza di plateatici e viabilità.

La delimitazione può essere realizzata con modalità e materiali che sono di volta in volta determinati in funzione del sito, ed è oggetto di specifica progettazione e verifica. In ogni caso gli elaborati progettuali devono chiaramente indicare la superficie complessiva che si intende occupare, all'interno della quale deve essere precisata l'area utile e quella interessata dalla collocazione delle eventuali delimitazioni.

La linea di delimitazione dell'area di occupazione deve sempre essere costituita da una sola fila di elementi uguali fra loro. Qualora si usufruisca di aree adiacenti ma distinte, queste dovranno avere gli stessi elementi di delimitazione. L'installazione delle delimitazioni è considerata attività edilizia libera (elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici). Qualora l'installazione avvenga in ambito sottoposto a tutela paesaggistica, è necessario l'ottenimento della prescritta Autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 42/2004.

art. 5.1 TENDE FRONTALI E/O LATERALI

Negli spazi pubblici non sono consentite chiusure frontali o laterali con tende a rullo o estensibili di nessun tipo e materiale. Sono ammesse, previa valutazione di volta in volta, negli spazi privati, preferibilmente in posizione defilata rispetto alla visuale dello spazio pubblico.

art. 5.2 PANNELLI FRANGIVENTO (H MAX 170 CM nel rispetto della composizione di facciata)

Al fine di favorire il riscaldamento invernale delle aree occupate, nel periodo invernale dal 1 ottobre al 31 marzo, possono essere concesse transenne munite di pannelli frangivento frontali e laterali (oppure moduli aggiuntivi a transenne già oggetto di autorizzazione) di materiale trasparente, non colorato, di altezza massima pari a 1,70 mt da terra.

È ammesso l'uso di pannelli ciechi fino all'altezza di 80 cm da terra.

Il posizionamento dei pannelli deve seguire le norme sui plateatici e deve essere coerente con la facciata dell'edificio rispettandone la composizione.

Le strutture verticali (transenne) devono essere realizzate in legno o metallo.



art. 5.3 PARAPETTI (H MAX 90 CM)

Sono di norma esclusi sui marciapiedi ed in generale sugli spazi pedonali. Sono invece ammessi nei casi particolari di plateatici su sede stradale e/o qualora siano ad una quota diversa rispetto al piano pedonale di riferimento (pedana). Nel progetto devono essere indicati la tipologia, le dimensioni (H max 90 cm), il materiale ed il colore. La presenza di verde, anche se ridotta, deve risultare prevista nel progetto, e non deve interferire con la viabilità.



6. DELIMITAZIONI ORIZZONTALI

art. 6.1 PEDANE

Laddove siano presenti superfici irregolari del suolo o che lo stesso presenti un'accentuata inclinazione o dislivelli, potrà essere consentita, previo parere positivo degli Uffici competenti, la realizzazione di una pedana mobile, semplicemente appoggiata al suolo; l'unico materiale consentito per tale pedana sarà il legno con finitura superficiale antiscivolo, resistente agli agenti atmosferici e che consenta il deflusso dell'acqua piovana sia superiore che inferiore alla struttura stessa. L'altezza della pedana sarà quella necessaria ad eliminare il dislivello o l'asperità esistente. I bordi potranno essere sempre in legno o in metallo.

Le pedane dovranno essere realizzate in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e dovranno risultare accessibili ai soggetti diversamente abili salvo impossibilità tecniche comprovate e sottoscritte nella relazione del tecnico abilitato che redige la domanda. Sul perimetro della pedana potranno essere installati parapetti come da precedente punto 5.3.



art. 6.2 DISSUASORI

Nei casi in cui l'occupazione di suolo pubblico possa interferire con la sede stradale e vi sia, quindi, l'esigenza di proteggere l'avventore, può essere consentita l'installazione di paletti dissuasori a delimitazione - lungo la strada - dello spazio concesso. Tali paletti dissuasori dovranno essere in acciaio tornito anche verniciato, e della tipologia normalmente utilizzata dal Comune.

7. GAZEBO E GIARDINI D'INVERNO

art. 7.1 GAZEBO

I gazebo sono strutture leggere, non aderenti alle facciate degli immobili, coperti nella parte superiore e aperti ai lati.

La copertura dovrà essere preferibilmente in tela di colore avorio, bordeaux o verde (vedi art. 4.1 "ombrelloni") e comunque coordinato con quelli delle facciate davanti alle quali vengono sistemati. I montanti dovranno essere realizzati con struttura semplice e con materiale pregiato, preferibilmente acciaio satinato elettrolucidato o verniciato, alluminio, ferro battuto, ferro verniciato o corten. Sono ammesse tuttavia soluzioni innovative e l'utilizzo di tecnologie particolari. L'installazione di gazebo è considerata attività edilizia libera dalla recente giurisprudenza (Consiglio di Stato, n. 306/2017 del 25.01.2017), in quanto elemento di arredo delle aree pretinenziali degli edifici, purché la struttura risulti aperta sui quattro lati. Qualora l'installazione avvenga in ambito sottoposto a tutela paesaggistica, è necessario l'ottenimento della prescritta Autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 42/2004.

art. 7.2 GIARDINO D'INVERNO

Il giardino d'inverno è una manufatto che delimita lo spazio a servizio di attività di somministrazione di cibi e bevande con una struttura chiusa sia superiormente che lateralmente e che presenta elementi di facile amovibilità. Gli elementi laterali devono essere trasparenti e smontabili stagionalmente. La Giunta potrà comunque valutare favorevolmente elementi laterali non smontabili, purché ne sia dimostrata l'assoluta necessità e gli elementi siano totalmente apribili. In tal caso sono da preferire i serramenti vetrati scorrevoli, senza profili verticali, e le ante o pannelli scorrono su guide. La copertura, di tipo apribile, di norma è quella utilizzata per le pergotende, le pergole bioclimatiche e i gazebi. Gli elementi di sostegno devono essere connotati da profili metallici il più esili possibili, compatibilmente con le esigenze strutturali, e i materiali da utilizzare sono quelli di pergotende e gazebi. È possibile richiedere la realizzazione di tali manufatti previo accurato studio di inserimento nel contesto e scelta appropriata dei materiali. E. In ogni caso l'insieme dovrà risultare armonico, elegante, limitatamente intrusivo e coerente con il contesto nel quale sono inserite, e con la / le facciate dell'edificio, rispettando la composizione architettonica, gli elementi di pregio, il contesto scenico e paesaggistico. Sono ammesse tuttavia soluzioni innovative e l'utilizzo di tecnologie particolari. L'uso di tali strutture dovrà essere limitato all'attività specifica di somministrazione di cibi e bevande con esclusione di qualsiasi attività ludica e di intrattenimento. Per l'installazione di tali strutture dovrà essere acquisito relativo parere igienico sanitario preventivo di competenza della locale ULSS in quanto estensione di pubblico esercizio, luogo di lavoro e sosta di persone, nonché luogo di somministrazione di cibi e bevande.

Qualora installate su area pubblica, dette strutture non dovranno in alcun caso causare intralcio o diminuzione della visibilità per la circolazione stradale. Qualora installate su area privata, dette strutture non dovranno in alcun caso aggettare su suolo pubblico o causare intralcio o diminuzione della visibilità per la circolazione stradale.

E' sempre necessario il parere favorevole della Giunta. Al fine di considerare i manufatti di cui al presente articolo come precari, è necessario che durante la stagione estiva gli elementi laterali siano rimossi o mantenuti aperti, e che la copertura superiore sia apribile. Sono altresì da rispettare le specifiche norme sugli allestimenti estivi ed invernali contenute le "Regolamento delle strutture precarie per pubblici esercizi" approvate con D.C.C. n. 59 del 21.07.2011 e le disposizioni finali del presente Abaco. L'installazione dei giardini d'inverno è sottoposta a Segnalazione Certificata di Inizio Attività. Qualora vengano proposti serramenti laterali apribili ma non smontabili e/o coperture fisse, l'intervento è subordinato a Permesso di Costruire. In ambito sottoposto a tutela paesaggistica, è necessario l'ottenimento della prescritta Autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 42/2004.





8. INSEGNE E MEZZI PUBBLICITARI

La collocazione di cartelli, insegne d'esercizio ed altri mezzi pubblicitari deve rispettare i criteri di un corretto ed equilibrato inserimento, sia ambientale che architettonico nonché le norme vigenti in materia edilizia, urbanistica e di sicurezza stradale.

I cartelli, le insegne d'esercizio e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici, hanno sagoma regolare, che in ogni caso non può essere quella di disco o di triangolo, e comunque non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. Occorre altresì evitare che il colore rosso utilizzato nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari costituisca sfondo di segnali stradali di pericolo, di precedenza e d'obbligo, limitandone la percettibilità.

La dimensione delle insegne dovrà essere proporzionata alla facciata degli edifici, alle forature e all'apparato decorativo e il posizionamento coerente con la composizione di facciata.

L'installazione di insegne e mezzi pubblicitari è soggetta a nulla osta, ai sensi del vigente Regolamento edilizio. Qualora l'installazione interessi edificio in ambito sottoposto a tutela paesaggistica, è necessario l'ottenimento della prescritta Autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 42/2004.

Le tipologie di insegne ammesse sono:

- **Insegna di esercizio frontale**

VETROFANIA E/O VETROGRAFIA

Le vetrofanie sono adesivi applicati nella vetrina. Le vetrografie (smerigliatura, incisione con acido ecc.), possono essere eseguite direttamente sulla vetrina.



TARGHE PANNELLI

Si tratta di superfici monofacciali, stampate o dipinte, realizzate in metallo, legno, plexiglas, pietra. Sono ammesse anche in posizione laterale alle porte di accesso purchè si armonizzino con la partitura della facciata.



FILAMENTO NEON

Si tratta di tubi fluorescenti piegati a caldo. Con questa tecnica vengono realizzate sia scritte che disegni. Normalmente non sono ammesse. Tuttavia potranno essere valutate soluzioni solo al piano terra, sulle facciate; da collocarsi all'interno di eventuali cornici o stipiti o al disopra di esse con misura massima equivalente al filo esterno della cornice stessa, e purchè non creino disturbo luminoso.



CASSONETTI

Si tratta di strutture parallelepipedo costruite generalmente da una gabbia in alluminio, acciaio o legno su cui è applicata una plancia in materiale plastico interamente o parzialmente opalina. Ammesse solo al piano terra. Non sono ammessi raggruppamenti di più cassoni (multipli o compositi). Non sono ammessi se ad andamento verticale. Le dimensioni dovranno essere proporzionate alla facciata; comunque la larghezza non potrà essere superiore a quella del serramento (porta, vetrina o finestra) e l'altezza non superiore a 40cm.



LETTERE SINGOLE

Si tratta di insegne costituite da lettere a caratteri indipendenti che possono essere realizzate in materiale plastico o in metallo, fissate direttamente alle facciate o su pannelli di supporto del medesimo colore delle facciate. Possono essere retro illuminate. La composizione delle lettere non dovrà essere prevaricante rispetto alla facciata, e dovrà comunque rispettarne la composizione architettonica. L'altezza massima delle lettere non potrà superare i 30 cm.

- **Insegna di esercizio a bandiera**

STENDARDI FISSI – SCULTURE-TRAFORI

Si tratta di opere complesse realizzate in metallo, legno o materiali diversi; possono avere le più svariate forme anche traforate. Possono essere illuminati da una sorgente esterna. Ammesse solo al piano terra. Le strutture di supporto non devono essere formalmente prevalenti rispetto all'insegna. Saranno sempre arretrate di almeno cm. 50 rispetto al filo del marciapiede. Non ammesse in assenza di marciapiede. La sporgenza massima dal filo del muro al bordo esterno dell'insegna non può essere maggiore di 60 cm. Distanza dallo spigolo dell'edificio non inferiore a 50 cm. Obbligo di presentazione di tavola inserimento ambientale a colori. (Illustrazione di particolari costruttivi e decorativi 1/10 e 1/5).



PANNELLI

Si tratta di superfici bidimensionali, stampate o dipinte, realizzati in metallo, legno, ceramica, plexiglas, pietra. Ammesse solo al piano terra. Le strutture di supporto non devono essere formalmente prevalenti rispetto all'insegna. Saranno sempre arretrate di almeno 50 cm. rispetto al filo del marciapiede. Non ammesse in assenza di marciapiede. La sporgenza massima dal filo del muro al bordo esterno dell'insegna non può essere maggiore di 60 cm. Distanza dallo spigolo dell'edificio non inferiore a 50 cm. Obbligo di presentazione di tavola inserimento ambientale a colori. (visuali urbanistiche e prospettiche: eventuale fotomontaggio; illustrazione di particolari costruttivi e decorativi 1/10 e 1/50).



LETTERE SINGOLE

Si tratta di lettere a caratteri indipendenti che possono essere realizzate in materiale plastico, in metallo. Le strutture di supporto non devono risultare formalmente prevalenti rispetto all'insegna. Saranno sempre arretrate di almeno cm. 50 rispetto al filo del marciapiede. Non ammesse in assenza di marciapiede. Non ammesse nelle arcate e di testa di portici. La sporgenza massima dal filo del muro al bordo esterno dell'insegna non può essere maggiore di 60 cm. Distanza dallo spigolo dell'edificio non inferiore a 50 cm. Obbligo di presentazione di tavola inserimento ambientale (visuali urbanistiche e prospettiche: eventuale fotomontaggio; illustrazione di particolari costruttivi e decorativi 1/10 e 1/50).



FILAMENTO NEON

Si tratta di tubi fluorescenti piegati a caldo. Con questa tecnica vengono realizzate sia scritte che disegni. Le strutture di supporto non devono essere prevalenti rispetto all'insegna. Saranno sempre arretrate di almeno cm. 50 rispetto al filo del marciapiede. La sporgenza massima dal filo del muro al bordo esterno dell'insegna non può essere maggiore di 60 cm. Distanza dallo spigolo dell'edificio non inferiore a 50 cm. Obbligo di presentazione di tavola inserimento ambientale (visuali urbanistiche e prospettiche: eventuale fotomontaggio; obbligo di presentazione di tavola a colori; illustrazione di particolari costruttivi e decorativi).



CASSONETTO

Si tratta di strutture parallelepipedo costruite generalmente da una gabbia in alluminio, acciaio o legno su cui è applicata una plancia in materiale plastico interamente o parzialmente opalina. Le strutture di supporto non devono essere formalmente prevalenti rispetto all'insegna. Saranno sempre arretrate di almeno cm. 50 rispetto al filo del marciapiede. Non ammesse in assenza di marciapiedi. La sporgenza massima dal filo del muro al bordo esterno dell'insegna non può essere maggiore di 60 cm. Distanza dallo spigolo dell'edificio non inferiore a 50 cm. Obbligo di presentazione di tavola di inserimento ambientale. (visuali urbanistiche e prospettiche: eventuale fotomontaggio; obbligo di presentazione di tavola a colori; illustrazione di particolari costruttivi e decorativi 1/10 e 1/50). A meno delle insegne prescritte per legge (farmacie ecc.) questa tipologia non è ammessa in centro storico.



SCHERMI, MONITOR, TABELLONI A MESSAGGIO VARIABILE

E' vietata la posa nelle vetrine, verso gli spazi pubblici, e nei plateatici, di schermi pubblicitari luminosi, monitor, tabelle a messaggio variabile, ovvero di tutti quegli elementi monofacciali, con schermo luminoso atti a trasmettere immagini in rotazione continua mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato, nonché la pubblicità effettuata con diapositive, proiezioni luminose e/o cinematografiche, in quanto fonte di disturbo luminoso e di abbagliamento.

9. RISCALDATORI

art. 9.1 IRRADIATORI DI CALORE ALIMENTATI DA COMBUSTIBILE GASSOSO

Per il riscaldamento invernale possono essere autorizzati irradiatori di calore, alimentati da combustibile gassoso.

Gli apparecchi utilizzati devono essere provvisti di marcatura CE in conformità alla direttiva 2009/142/CE (Versione Codificata) – che sostituisce la direttiva 90/396/CEE – e devono essere installati ed utilizzati secondo le istruzioni di prodotto fornite dal fabbricante.

L'installazione è vietata negli ambienti chiusi ed è consentita in aree all'aperto o in spazi ampiamente ventilati con almeno un lato completamente privo di parete o comunque assicurando una superficie libera non inferiore al 25% della somma delle superfici verticali (linee guida V.V.F.F.).

Per ciascun esercizio, avente le caratteristiche richiamate, possono essere utilizzate sino a 4 bombole per una capacità complessiva non maggiore di 70 kg di GPL (in analogia alla norma UNI 7131).

Gli apparecchi e le relative bombole allacciate – sempre in analogia alla norma UNI 7131 – possono essere tenuti in deposito anche all'interno dei locali pertinenti all'attività per un massimo di 40 kg di GPL, nel rispetto delle condizioni sotto riportate:

- in locali di cubatura fino a 10 m³ è vietato tenere apparecchi in deposito;
- in locali di cubatura oltre i 10 m³ e fino a 20 m³ è consentito tenere in deposito un solo apparecchio, con relativa bombola allacciata di capacità non maggiore di 15 kg di GPL;
- in locali di cubatura oltre 20 m³ e fino a 50 m³ è consentito tenere in deposito fino a due apparecchi dotati di relativa bombola allacciata per una capacità complessiva non maggiore di 20 kg di GPL;
- in locali di cubatura oltre 50 m³ è consentito tenere in deposito fino a due apparecchi, dotati di relativa bombola allacciata, per una capacità complessiva non maggiore di 30 kg di GPL.

E' vietato comunque tenere in deposito apparecchi e relative bombole allacciate in locali classificati con pericolo d'incendio ai sensi del DPR 151/2011 (es.: autorimesse, garage, ecc.).

Il deposito/stoccaggio degli apparecchi e delle relative bombole allacciate deve avvenire comunque in luoghi in cui non sia possibile la manomissione da parte di persone non autorizzate.

L'installazione/sostituzione delle bombole deve essere effettuata esclusivamente da soggetti in possesso di attestato di formazione ai termini del D.Lgs. 128/2006, art. 11, comma 1.

L'utilizzo di impianti alimentati a gas combustibile, in un luogo di lavoro, non può prescindere da un'attenta valutazione del rischio nonché dalla corretta informazione e formazione dei lavoratori relativamente ai rischi connessi, in conformità di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008.

Dovranno essere rispettate tutte le norme di sicurezza vigenti in materia.

Gli irradiator di calore dovranno essere collocati in maniera tale da non costituire intralcio e/o pericolo per gli utenti.

I riscaldatori a stelo dovranno essere sostenuti con ritto di sostegno centrale su apposito elemento predisposto a raso della pavimentazione stradale, senza effettuare alcuna manomissione del suolo.

Negli spazi pubblici o visibili dagli spazi pubblici dovrà essere ridotto al minimo l'impatto ambientale, gli apparecchi dovranno essere di colore neutro, in numero e dimensioni commisurate all'area data in concessione e non dovranno alterare la visuale degli edifici retrostanti. Alla richiesta di installazione dovranno essere allegate la scheda tecnica e la dichiarazione di conformità; si dovranno inoltre indicare obbligatoriamente la potenza prodotta dall'apparecchio e la superficie di riscaldamento.

art. 9.2 LAMPADE A INFRAROSSI E RISCALDATORI ELETTRICI

Sono ammessi anche riscaldatori elettrici e lampade a infrarossi per riscaldamento a irraggiamento, sempre dotati di certificazioni e omologazioni, nel rispetto delle normative vigenti.

La normativa europea impone limiti di esposizione, ovvero rispettare una distanza minima tra l'occhio e la lampada per evitare danni alla retina ed irritazioni cutanee (EN 14255). Si dovrà ripsettare per una lampada da 1800 W una distanza minima di 2,70 mt.

La lampada dovrà avere una protezione onde evitare il contatto accidentale.

Si dovrà fare riferimento alla direttiva del parlamento europeo riguardante le radiazioni da ottiche artificiali (ROA) e i datori di lavoro sono tenuti ad integrare il documento sulla valutazione dei rischi sulla base di tale direttiva.

10. ILLUMINAZIONE ESTERNA

Tutti gli impianti di illuminazione esterna privata devono rispettare i criteri atti alla riduzione dell'inquinamento luminoso ed essere a ridotto consumo energetico, come previsto dalla normativa vigente.

Se gli spazi sono aperti al pubblico o comunque visibili dallo spazio pubblico, il disegno e la tipologia dei corpi illuminanti devono inserirsi nel contesto; non devono essere di interferenza con edifici di interesse architettonico o monumentale e con la pubblica illuminazione.

I materiali dovranno essere scelti tra ferro, ghisa, rame, acciaio corten, alluminio anodizzato e finiture nei colori bruniti o canna di fucile.

11. ELEMENTI COMPLEMENTARI

Gli elementi accessori non devono compromettere l'uso degli spazi destinati alla mobilità e alla sosta pedonale, ciclabile e carrabile, devono essere collocati all'interno del plateatico e devono essere ritirati alla chiusura giornaliera.

art. 11.1 POSACENERE E CESTINI

Dovrà essere garantita l'igiene dell'occupazione del suolo pubblico con il posizionamento di cestini per raccolta rifiuti e posacenere per sigarette. Tali elementi dovranno presentare forme semplici e dovranno coordinarsi agli altri oggetti d'arredo.

art. 11.2 LISTINI, CARTELLI INDICATORI E PANADORE

La loro dimensione e collocazione non deve interferire con l'architettura degli edifici. Devono essere posti all'interno dei plateatici e ritirati negli orari di chiusura dell'attività.

art. 11.3 ESPOSITORI

Sono di norma consentite le sistemazioni all'esterno di articoli quali fiori o frutta e verdura, la cui esposizione all'esterno appartiene alla tradizione commerciale. Sono invece da evitare altre esposizioni di merci, ad esempio l'abbigliamento, che potranno essere utilizzate solo occasionalmente in contemporanea con il mercato o con altre manifestazioni commerciali.

12. OCCUPAZIONE DEL SUOLO IN PIAZZA CARLO ALBERTO E DELL'AREA DEL MERCATO SETTIMANALE / MANIFESTAZIONI

Poiché è allo studio un progetto di sistemazione della piazza che tenga conto delle diverse attività che in essa si svolgono, non sono temporaneamente ammessi plateatici che compromettano lo svolgimento del mercato o delle manifestazioni a meno che non siano facilmente e velocemente removibili. Una volta elaborato un Regolamento sullo svolgimento delle iniziative temporanee potrà essere integrata la presente norma. Fino all'elaborazione di tale Regolamento, in Piazza Carlo Alberto e nelle vie ove si svolgono, di norma, il mercato settimanale e le manifestazioni temporanee, non sono pertanto ammesse pedane, gazebi, pergotende, pergole bioclimatiche, giardini d'inverno e manufatti che non siano facilmente rimovibili in occasione di mercati e manifestazioni.

13. DISPOSIZIONI FINALI

Per le strutture oggetto del presente Regolamento non si applica la disciplina delle distanze di cui alle N.T.O del Piano degli Interventi vigente a condizione che:

- a) rispettino le norme dettate dagli artt. 873 e segg. del Codice Civile relativamente alle distanze dai confini di proprietà e dai fabbricati esistenti o sia sottoscritto un atto di assenso dal confinante per deroga dalle sole distanze dai confini;
- b) non causino alcuna limitazione ai diritti di terzi;
- c) non causino diminuzione dei coefficienti di illuminazione e ventilazione per i locali abitabili dei fabbricati esistenti, ai sensi dei vigenti regolamenti di Igiene e Sanità;
- d) non chiudano luci o vedute preesistenti ai sensi degli artt. 900-907 del Codice Civile;
- e) non siano in contrasto ad eventuali norme di sicurezza;
- f) non rechino pregiudizio alla circolazione stradale, ai sensi del Codice della Strada;
- g) non alterino il decoro degli spazi pubblici e privati ai sensi di quanto previsto nel vigente Regolamento Edilizio.

Dette strutture potranno essere posizionate ad una distanza m 1,50 dai confini di proprietà. Misure inferiori saranno possibili mediante acquisizione di consenso scritto del confinante. Nel caso di confine con la proprietà comunale, la distanza potrà essere ridotta a m 0,50.

Qualora le strutture precarie oggetto del presente Abaco rientrino nella casistica della SCIA e del Permesso di Costruire, il periodo di installazione coinciderà con il periodo di validità della suddetta disciplina: pertanto il permesso di installazione di tale struttura avrà efficacia per un periodo pari a tre anni, termine che sarà riportato nell'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico. Allo scadere della SCIA o del PdC, il soggetto titolare dovrà provvedere al ripristino dello stato dei luoghi o, in alternativa, presentare con congruo anticipo nuova istanza. Per le strutture considerate arredi e quindi rientranti nella casistica dell'Attività edilizia libera, il periodo di installazione ammesso sarà indicato nell'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico.



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Proposta N. 2017 / 609

Unità Proponente: Settore Urbanistica - Edilizia Privata - Coordinamento Area Tecnica

OGGETTO: APPROVAZIONE ABACO DEGLI ALLESTIMENTI ALLEGATO AL "REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE DI OPERE PRECARIE E FUNZIONALI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE CIBI E BEVANDE" APPROVATO CON D.C.C. N. 50 DEL 21.07.2011

Per i fini previsti dall'art. 49 comma 1 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 21/03/2017

IL RESPONSABILE DELL'AREA
GRAZI ANNA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Proposta N. 2017 / 609

Unità Proponente: Settore Urbanistica - Edilizia Privata - Coordinamento Area Tecnica

OGGETTO: APPROVAZIONE ABACO DEGLI ALLESTIMENTI ALLEGATO AL
"REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE DI OPERE PRECARIE E FUNZIONALI PER
LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE CIBI E BEVANDE"
APPROVATO CON D.C.C. N. 50 DEL 21.07.2011

Per i fini previsti dall'art. 49 comma 1 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla
proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità
contabile.

Lì, 23/03/2017

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
DEL LUNGO TOMMASO**
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)